

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI



Il giorno 04 del mese di Febbraio dell'anno 2025 alle ore 16.00 presso i locali della sede sociale dell'associazione siti in Galatro via Diaz, si è riunita l'Assemblea **Straordinaria** dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo Settore, poter assumere la forma giuridica di Associazione di Promozione Sociale e presentare istanza di iscrizione al RUNTS.

Assume la presidenza il Presidente dell'Associazione Rao Maria che, constatato che sono presenti: **Cordoma Carmela, Cirillo Marianna, Primerano Angela, Care' Maria Carmela, Cannata' Pasquale, Romeo Nicolina, Tagliamonte Maria Teresa, Roberti Maria Stella, Panetta Mirella, Primerano Carmela, Lamanna Marisa, Arcuri Serafina, Aloï Giovanna, Cuppari Eliana**, per un numero di 15 soci aventi diritto al voto su un totale di nr. 15 iscritti all'Associazione, dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita e chiama a fungere da Segretario verbalizzante della seduta la Signora Arcuri Serafina.

La Presidente, dunque, apre la seduta e procede alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno inerente le modifiche statutarie necessarie al fine di adeguare lo Statuto alle disposizioni previste dal Decreto legislativo 3 Luglio 2017 n.117 del 2017 e assumere la forma giuridica di Associazione di Promozione Sociale. Viene anche fatto presente che la modifica è fondamentale per l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza del nuovo Statuto, dandone lettura articolo per articolo, evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano), l'assunzione della nuova forma giuridica e del nuovo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità, delibera di approvare la trasformazione dell'Associazione in Associazione di Promozione Sociale e il nuovo Statuto, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Non essendoci altro da deliberare e non avendo nessuna richiesta, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 20,30.

Il Segretario verbalizzante

La Presidente

N° 107-3
ESENTE

STATUTO

Associazione Culturale

“GalatroArte APS”

Art. 1

È costituita, nel rispetto del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore Denominato: “GalatroArte” associazione culturale che assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta.

L'Associazione, in virtù dell'iscrizione nell'apposito Registro, adotterà la qualifica di Associazione di Promozione Sociale e, utilizzando l'acronimo APS, assumerà la denominazione di “GalatroArte APS” negli atti, nella corrispondenza e in ogni altra comunicazione e manifestazione esterna della medesima, senza necessità di ulteriori formalità.

La sede legale dell'Associazione è in **GALATRO**.

La sede dell'Associazione potrà essere trasferita in un altro luogo del comune di Galatro con delibera del Consiglio Direttivo.

Il trasferimento della sede in altro Comune dovrà essere deliberato dall'Assemblea con la maggioranza stabilita dall'art. 14 per le modifiche dello statuto dell'associazione.

Art.2

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione può svolgere attività culturali e ricreative comprese quelle discipline ed attività di carattere educativo, pedagogico e di promozione sociale, attività di utilità sociale a favore degli associati come pure di terzi senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati, oltre alle attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni.

Art.3

L'Associazione ha durata illimitata.

Art.4.

L'Associazione è aconfessionale, apolitica e anti-razzista, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia.

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore di associati, di loro familiari o di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L'associazione svolge la propria attività come libera espressione di partecipazione, solidarietà e

pluralismo e come apporto complementare, e non sostitutivo, dell'intervento pubblico per il conseguimento delle finalità di carattere culturale, sociale e civile, nel rispetto delle leggi e degli strumenti della programmazione regionale e locale.

In particolare l'associazione opera nei seguenti settori di interesse generale:

- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative.
- Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- Cooperare allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, nr125, e successive modificazioni
- Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, culturali, sanitari, formativi o lavorativi.
- Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata.

Al fine di realizzare le attività di interesse generale suddette, l'Associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà:

- Sostenere e diffondere la ricerca dell'arte in tutte le sue forme, con particolare riguardo verso le discipline della pittura, della storia dell'arte, della musica della poesia, della performance sia da parte degli associati che di compagnie e soggetti esterni. Tramite la pratica, la promozione e la didattica dell'arte si intende partecipare con contributi di carattere culturale e con manifestazioni di carattere ricreativo alla vita della comunità della penisola italiana, fornendo servizi culturali per tutta la collettività, in favore di un dialogo che possa creare un terreno fertile di incontri e di idee;
- Organizzare eventi, laboratori, fiere e mercati, conferenze, workshop, degustazioni, concorsi,

incontri con la stampa, convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale;

- Avanzare proposte agli Enti Pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività;
- Organizzare attività didattiche rivolte agli associati ai loro famigliari nonché a terzi per la ricerca e l'approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse;
- Organizzazione e promozione di concorsi, congressi, corsi, centri di studio e formazione nel campo educativo, ricreativo e del tempo libero;
- Organizzare momenti di studio ed iniziative di informazione in attuazione dei fini del presente Statuto anche mediante pubblicazioni periodiche;
- Offrire opportunità di aggregazione, di impegno e di crescita civile e morale.
- Offrire integrazione sociale, culturale, educativa e ricreativa.
- Programmare, produrre e gestire dal principio al suo naturale decorso un'attività culturale quali corsi didattico-laboratoriali per bambini e adulti nelle discipline artistiche, teatrali, storiche e archeologiche e museali. Spettacoli teatrali originali e non, nel rispetto della normativa vigente. Seminari e/o lezioni in ambito pittorico, musicale e teatrale. Letture animate e animazione ricreativa in genere per bambini, anziani e persone svantaggiate. Servizio di visite guidate storico-artistiche (aree archeologiche, monumenti artistici, percorsi culturali).
- Organizzazione di eventi culturali. Concorsi, manifestazioni, estemporanee, seminari, spettacoli, performance, mostre e vernissage, concerti, saggi, proiezioni e cineforum, convegni, corsi di istruzione.
- Partecipare alle feste in piazza con contributi culturali e non, stand presso fiere per la presentazione di progetti;
- Gestisce direttamente spazi deputati per l'arte in generale, scuole di musica, studi di registrazione, teatri, sale per laboratorio anche interi stabili dati in gestione all'Associazione.

L'Associazione partecipa con contributi di carattere sociale alla vita della collettività a tal fine può richiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte di Enti privati come di Enti pubblici.

L'Associazione può avvalersi di collaboratori esterni quali ad esempio attori, scenografi, tecnici di

varia natura, informatici, cantanti, musicisti, artisti, insegnanti, operatori sociali, educatori o altre persone specializzate a seconda delle necessità delle attività dell'Associazione.

Le attività istituzionali dell'Associazione sopra elencate saranno svolte gestendo strutture e spazi pubblici che private a seconda delle necessità e disponibilità.

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

L'Associazione può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati, secondo le esigenze delle varie attività, al fine di ampliare i servizi e secondo quanto disposto dall'art. 36 D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione potrà effettuare raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Le suddette iniziative possono essere realizzate anche in forma organizzativa e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle linee guida adottate con decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L'associazione effettuando ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al presente articolo, potrà inoltre:

- Svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati nel presente Statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari o utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi.
- Stimolare lo sviluppo locale attraverso forme di cooperazione, aggregazione e confronto tra i soggetti economici privati e pubblici.

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Per il raggiungimento degli scopi indicati, l'Associazione collabora con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti, della partecipazione ad altre associazioni e società aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di carattere solidaristico-sociale. Può esercitare

attività diverse, secondarie e strumentali alle attività di interesse generale di cui al presente statuto, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

- a. I volontari svolgono l'attività all'interno dell'Associazione in modo personale, spontaneo, volontario e gratuito in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione esclusivamente per fini di solidarietà.
- b. L'attività svolta dai volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettarie.
- c. Ai fini di cui alla precedente lettera c, le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.

PATRIMONIO

Art. 5.

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote di iscrizione, il cui ammontare verrà fissato annualmente dal Consiglio direttivo;
- b) dal ricavo derivante dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- c) da ogni altra erogazione liberale, raccolta fondi, contributo o entrata che concorra ad incrementare l'attività associativa;
- d) dalle entrate derivanti dalle attività commerciali e produttive marginali.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Art. 6.

Nel raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà usufruire di contributi erogati da Enti Pubblici, quali: Stato, Regioni, Province, Comuni, nonché da ogni altro tipo di organizzazione pubblica o privata.

L'Associazione potrà stipulare convenzioni con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti Pubblici.

È vietata la distribuzione diretta ed indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita associativa a meno che la distribuzione non sia imposta dalla legge o sia effettuata a favore di altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli; tali somme dovranno essere impiegate esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali, statutariamente previste e direttamente connesse.

SOCI

Art. 7.

Possono essere Soci tutte le persone fisiche, senza distinzione di razza, lingua, sesso, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, che sottoscrivono la quota associativa nella misura ed entro i termini fissati annualmente dall'Assemblea. Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. Esse sono rappresentate da un'unica persona e hanno diritto ad un solo voto all'interno dell'Assemblea.

Tutti i Soci godono di eguali diritti e doveri e partecipano fattivamente alla organizzazione del sodalizio; hanno diritto di voto su tutte le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria, nonché di elettorato attivo e passivo. I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali inoltrando richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo.

Il numero dei Soci è illimitato.

L'Associazione assicura i propri aderenti che prestano attività di volontariato contro gli infortuni, la responsabilità civile verso i terzi e la malattia.

I soci si suddividono in:

- soci fondatori;
- soci ordinari;

Sono **soci fondatori** coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione. Sono **soci ordinari** coloro che vengono ammessi alla base sociale (nelle modalità previste dall'art. 8 del presente statuto).

Art. 8.

L'ammissione ed iscrizione quale Socio avviene dietro semplice domanda manoscritta fatta al Consiglio Direttivo. Quest'ultimo deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante socio entro 60 giorni. L'ammissione è comunicata per iscritto all'interessato e annotata nel libro soci. In caso di rigetto della domanda, l'organo competente deve motivare la deliberazione. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Tutti i Soci contribuiscono alle spese dell'Associazione pagando le quote annuali nella misura fissata di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

Tali quote costituiranno il Fondo dell'Associazione.

Con l'ammissione all'Associazione ogni Socio accetta tutte le disposizioni statutarie ed instaura con l'Associazione un rapporto senza limiti temporali.

Art. 9.

La qualità di Socio si perde:

- a) per morte;
- b) per recesso;
- c) per esclusione.

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto.

L'esclusione ha luogo, su delibera del Consiglio Direttivo, per mancato rispetto, senza giustificato motivo, delle norme statutarie, per indegnità morale o per comportamenti gravi contrari agli ideali e agli scopi dell'Associazione.

In tutti i casi di recesso, di esclusione o di morte, il Socio o i suoi eredi non hanno diritto ad alcun rimborso sulla quota associativa di iscrizione versata, né possono avanzare alcuna pretesa sul patrimonio dell'Associazione, visto il carattere del tutto volontario dell'attività svolta dagli associati.

Art. 10.

I Soci in regola con la quota associativa avranno il diritto di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione.

ORGANI ASSOCIATIVI

Art. 11.

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

Tutte le cariche suindicate sono prestate gratuitamente, ad eccezione del puro rimborso delle spese documentate sostenute nell'esercizio dell'incarico.

Art. 12.

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati.

L'associato potrà farsi rappresentare solo da un altro associato, mediante delega scritta. È previsto l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione

Ogni Socio non può rappresentare più di un altro associato.

L'Assemblea dei Soci è un organo deliberativo fondamentale dell'Associazione.

Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ogni altra questione che il Consiglio Direttivo intende sottoporre all'assemblea;

Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione

Art. 13.

L'assemblea dei Soci si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno sociale.

L'assemblea può essere convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, il luogo e l'ora di convocazione, deve essere

spedito a ciascun associato mediante social media, tramite mail o pec o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnata a mano ed affisso nell'Albo dell'Associazione almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Ogni Socio dispone di un voto sia in Assemblea ordinaria che straordinaria.

L'Assemblea è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli associati ed in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso da quello fissato per la prima, qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'ordine del giorno dell'Assemblea viene fissato dal Consiglio Direttivo in carica.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

In quest'ultimo caso qualora il Consiglio Direttivo non vi provvedesse, la convocazione sarà ordinata dal Presidente del Tribunale.

Art. 14.

Le deliberazioni di competenza dell'Assemblea avvengono a maggioranza di voti.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

È validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in prima convocazione. In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è valida qualunque sia il numero dei presenti e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli intervenuti.

Dei lavori dell'Assemblea deve essere redatto verbale che dovrà essere trascritto nell'apposito registro.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua mancanza da un associato designato all'inizio della seduta dagli intervenuti.

Art. 15.

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) membri.

Essi dureranno in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

I suoi membri decadono qualora siano assenti ingiustificati alle riunioni per tre volte consecutive.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta o tramite social media contenente l'ordine del giorno, diretta a ciascun componente almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I membri del Consiglio Direttivo non possono farsi rappresentare nelle riunioni di Consiglio.

La nomina del Consiglio Direttivo è di competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio direttivo elegge, tra i suoi membri, il Presidente e nomina un vice Presidente ed il Segretario.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive stabilite dall'Associazione per il conseguimento degli scopi associativi e la determinazione degli importi delle quote annuali di ingresso dei nuovi associati.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo approva l'ingresso di nuovi associati e convoca l'Assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte all'anno.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 16.

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, è comunque entro il mese di aprile successivo all'anno interessato, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea degli associati, con una relazione sulla attività svolta.

Dalla data dell'avviso di convocazione il bilancio verrà depositato presso la sede dell'associazione a disposizione degli associati che intendessero consultarlo.

Art. 17.

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente l'Associazione ad ogni effetto, anche in giudizio.

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo fissando l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

Art. 18.

In caso di mancanza o di impedimento del Presidente, il vice Presidente ne assume tutti gli obblighi e tutti i diritti automaticamente, in via fra loro libera e disgiunta.

Art. 19.

Compete al Tesoriere:

- a) la riscossione delle entrate a qualsiasi titolo;
- b) l'effettuazione di pagamenti per spese previste dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- c) la tenuta del registro delle entrate e delle uscite, la predisposizione del bilancio consuntivo sulla base delle indicazioni del Consiglio Direttivo.

Art. 20.

Il Segretario provvede alla redazione dei verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo ed alla conservazione di tutti gli atti e documenti dell'Associazione.

Art. 21.

Entro il 30 Aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio dell'associazione, redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 anche nella forma del rendiconto per cassa, formato da ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, da sottoporre all'Assemblea dei Soci entro il 31 Maggio per l'approvazione.

Il Consiglio Direttivo documenta, altresì, il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 45 del presente statuto.

SCIoglimento

Art. 22.

A norma dell'art. 9 del D. Lgs. 117/2017 nel caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione il Consiglio Direttivo assumerà la liquidazione ed i beni che residueranno dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro/i ente del Terzo Settore.

Art. 23.

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle leggi in vigore in materia.